



Istituto Istruzione Superiore Cristoforo Colombo



Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo

Istituto Tecnologico indirizzi:

Costruzioni Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica -

Sistema Moda Articolazione Tessuti e Sistema Moda

Istituto Tecnico Economico:

Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "CRISTOFORO COLOMBO"-SANREMO

Prot. 0009990 del 27/09/2021

(Uscita)

Alle famiglie degli studenti
e p.c. ai docenti

Oggetto: validità anno scolastico, deroghe assenze e adempimento obbligo di istruzione

Pervengono a questa presidenza richieste di deroghe di assenze o richieste permanenti di uscite posticipate in contrasto con le attuali disposizioni sulla regolarità del monte ore annuale previsto. A tal proposito si ritiene utile rammentare le necessarie informazioni in riferimento alla validità dell'anno scolastico, tipologie ammesse di deroghe al monte ore e richieste eccezionali di uscita anticipata permanente per cause di forza maggiore.

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO E ADEMPIMENTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art. 14, c. 7, D.P.R. 122/2009). Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Tutte le assenze, inclusi ritardi, entrate posticipate e le uscite anticipate vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico e saranno sommate a fine anno. Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva, la competenza è del consiglio di classe.

Ore annuali massime di assenza per tutti gli indirizzi dell'Istituto Tecnico (quinquennio): n. 264;

Ore annuali massime di assenza per tutti gli indirizzi del Liceo (primo e secondo anno): n. 222;

Ore annuali massime di assenza per tutti gli indirizzi del Liceo (terzo, quarto e quinto anno): n. 247.

Si rammenta inoltre che è obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. In casi di mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'istituto scolastico è tenuto alla comunicazione alle autorità competenti. Si rammenta inoltre l'obbligo formativo, ossia il diritto/dovere per chi ha assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni.

DEROGHE AL MONTE ORE ANNUALE DI ASSENZE

L'Istituto per casi eccezionali, ha stabilito motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate a condizione che le stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n.1483 del 2011 è compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza, secondo i criteri deliberati dal Collegio in data 17/12/20, sono le seguenti:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati.
2. Donazioni di sangue.
3. Partecipazione alle seguenti attività sportive/agonistiche: gare, campionati, competizioni, olimpiadi organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
4. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
5. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE ASSENZE IN DEROGA

1 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

Sono ammissibili ai fini della richiesta di deroga per gravi motivi di salute, le seguenti tipologie di assenze:

- a) assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione ed eventuale successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- b) assenze di almeno cinque giorni continuativi motivate da patologie che impediscono la frequenza scolastica certificate da un medico del SSN (nel certificato medico deve necessariamente essere riportata la dicitura: "Gravi motivi di salute");
- c) assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia (nel certificato medico deve necessariamente essere riportata la dicitura: "Gravi motivi di salute");
- d) assenze per terapie o cure programmate certificate da un medico del SSN (nel certificato medico deve necessariamente essere riportata la dicitura: "Gravi motivi di salute");
- e) assenze dovute a riscontrata positività Sars cov 2 (anche per esecuzione tamponi Sars cov 2) (nel certificato deve essere indicata la dicitura: "positività Sars cov 2 o effettuato tampone Sars cov 2")

Le deroghe per gravi motivi di salute hanno quale presupposto imprescindibile la presentazione da parte della famiglia della certificazione medica al momento del rientro dell'alunno nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante, da ASL o presidi ospedalieri. Tale documentazione dovrà essere trasmessa dalla famiglia per posta elettronica a imis007004@istruzione.it. La certificazione medica dovrà riportare: i giorni esatti di malattia o ricovero dell'alunno, riportare necessariamente la dicitura "Gravi motivi di salute" qualora non trattasi di certificato di ricovero o referto di pronto soccorso.

2. Donazioni di sangue.

Le assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre essere documentate in tale modalità: la famiglia trasmetterà per posta elettronica a imis007004@istruzione.it, prima della data in cui è programmata la donazione di sangue, la documentazione rilasciata dall'ente riportante data nome studente e la dicitura "donazione di sangue".

3. Partecipazione alle seguenti attività agonistiche: gare, campionati, competizioni, olimpiadi organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

Ai fini della richiesta di deroga per partecipazione alle seguenti attività agonistiche: gare, campionati, competizioni, olimpiadi organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. si fa presente che la deroga è valida per le sole summenzionate attività. Non sono ammesse deroghe per assenze dovute ad allenamenti. La famiglia di volta in volta per ogni singolo evento deve trasmettere per posta elettronica a imis007004@istruzione.it prima della data in cui è programmato l'evento, una certificazione prodotta su carta intestata della società sportiva/federazione e sottoscritta dal presidente che dovrà riportare il nome dell'Associazione Sportiva/Federazione, che la stessa sia riconosciuta dal C.O.N.I., il numero di tessera e il nome e cognome dell'atleta interessato, il giorno dello svolgimento dell'evento specificando necessariamente anche quale tra le seguenti attività trattasi: gare, campionati, competizioni, olimpiadi. Non sono accettati calendari cumulativi degli impegni dell'atleta. Non saranno prese in considerazione certificazioni difformi o incomplete.

4. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Le assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre essere documentate in tale modalità: la famiglia trasmetterà per posta elettronica a imis007004@istruzione.it, prima della data in cui avverrà l'assenza, la documentazione attestante quanto riportato in oggetto.

5. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale Nota Miur 30625 2019.

Le assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre essere documentate in tale modalità: la famiglia trasmetterà per posta elettronica a imis007004@istruzione.it, prima della data in cui è programmato l'impegno che darà luogo all'assenza, la documentazione attestante rilasciata dalle autorità preposte.

RICHIESTA ECCEZIONALI DI USCITA ANTICIPATA PERMANENTE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE LEGATE A MANCANZA DI MEZZI DI TRASPORTO CHE ASSICURI IL RIENTRO AL DOMICILIO DELLO STUDENTE

Le richieste eccezionali di uscita anticipata per cause di forza maggiore (legate a mancanza di mezzi di trasporto in un arco di tempo ragionevolmente ampio per assicurare il rientro al domicilio dello studente) con validità continuativa rispetto all'orario curricolare sono da inoltrare al Dirigente Scolastico a imis007004@istruzione.it. Il Dirigente Scolastico visionata l'istanza emette provvedimento per iscritto di diniego o di autorizzazione all'interessato entro i successivi 30 gg. Le richieste ammissibili riguarderanno solo situazioni eccezionali legate a causa di oggettivo impedimento/forza maggiore. Per Tali richieste i genitori compileranno accuratamente apposito modello corredandolo delle necessarie informazioni/motivazione e orari dei mezzi di trasporto presenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valentina Dell'Aquila